

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Lucio Stenio de Benedictis	Presidente
- Avv. Donato Di Campi	Cons. Segretario
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Roberta Colitti	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Massimo Di Michele	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Filomena Mancinelli	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Alessandro Migliorati	Consigliere
- Avv. Giovanni Stramenga	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2011**, il giorno **2** del mese di **agosto**, alle ore 11.30, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Colitti, Corradini, Di Michele, Di Silvestre, Manieri, Migliorati e Stramenga, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
- 3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ORE 12.00

- 5) CONVOCAZIONE DR. \* E AVV. \*
- 6) RICHIESTA PARERE 15.7.11 AVV. \*
- 7) ART. 55 CODICE DEONTOLOGICO (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)
- 8) ART. 37 MANOVRA FINANZIARIA (RELATORI DI CAMPLI-DI SILVESTRE-MANIERI E SQUARTECCHIA)
- 9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4/10 (RELATORE AVV. COLITTI)
- 10) ISTANZA 21.7.2011 AVV. \*
- 11) OPINAMENTI
- 12) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa via fax a tutti i Consiglieri

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

**1) LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE**

Letto il verbale della seduta precedente (28.7.11), il Consiglio l'approva.

**2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO**

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott. Faienza Rossella come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerare parte integrante del presente verbale;
- b) cancellare dall'elenco dei praticanti abilitati la dott. De Francesco Irene su domanda del 1.8.2011, ferma restando l'iscrizione nel Registro dei praticanti.

**3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Non ci sono comunicazioni.

**4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 29.07.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge \* da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri \* (nato a \* il \*) e \* (nata ad \* il \*) depositata in data 29.07.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato ad \* il \*) depositata in data 29.07.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento retribuzione ottobre 2008 ed emolumenti di fine rapporto da proporre nei confronti di \* dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 29.07.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di \* dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 29.07.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento rapporto di lavoro a tempo indeterminato da proporre nei confronti della S.r.l. \* dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 01.08.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 60 giorni. per produrre certificazione ex art. 79 comma 2 DPR 115/2002.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 01.08.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 30 gg. per produrre documentazione dell'esecuzione pendente e presentare autocertificazione relativa alla situazione reddituale dei soggetti conviventi, ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 01.08.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge \* da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra \* (nata a \* il \*) depositata in data 02.08.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione al decreto di rilascio da proporre nei confronti dell'ATER di Pescara dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. \* (nato a \* il \*) depositata in data 02.08.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 30 gg. per specificare i connotati della domanda da proporsi, ai sensi dell'art. 79 DPR 115/2002.

#### **5) CONVOCAZIONE DR. \* E AVV. \***

Il Consiglio, letta la comunicazione 1.8.2011 dell'avv. \* e del dott. \* di impossibilità ad intervenire alla convocazione odierna, delibera di rinviare la loro audizione alla seduta del 15 settembre 2011, alle ore 17,00, mandando alla segreteria per le comunicazioni agli interessati.

*Alle ore 12,05 entra il cons. Stramenga e partecipa alla seduta*

#### **6) RICHIESTA PARERE 15.7.11 AVV. \***

Il Consiglio,

esamina la richiesta di parere dell'avv. \* del 15 luglio 2011, circa la compatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con la carica di Presidente di un Consorzio Obbligatorio istituito ai sensi e per gli effetti del decreto n. 12 del 3 giugno 2010;

considerato che i Consorzi Obbligatori di cui al predetto decreto hanno natura assimilabile alle associazioni senza scopo di lucro e che sono costituiti al solo scopo di svolgere in forma unitaria le attività necessarie a consentire gli interventi sulle strutture, parti comuni ed impianti per raggiungere la piena agibilità ed abitabilità dell'aggregato edilizio danneggiato dal sisma;

ritenuto che i compiti affidati al Presidente del Consorzio sono di rappresentanza e gestionali, questi ultimi limitati agli assetti contabili e di mero incasso ed erogazione dei pagamenti;  
rilevato che ipotesi decisorie, anche in merito alla gestione del denaro, sono in capo all'assemblea dei consorziati;

considerato, infine, che il Presidente del Consorzio non esercita alcuna attività di commercio, né in nome proprio né in nomine alieno;

per quanto sopra ritiene di poter esprimere il proprio parere nel senso della compatibilità dell'iscrizione all'albo degli avvocati con la funzione di Presidente di un Consorzio Obbligatorio costituito ai sensi e per gli effetti del decreto n. 12 del 3 giugno 2010.

#### **7) ART. 55 CODICE DEONTOLOGICO (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

- vista la circolare del CNF del 1° giugno 2011 n.13 con la quale è stato richiesto agli Ordini un parere circa la proposta di modifica del codice deontologico forense a seguito dell'entrata in vigore della normativa sulla mediazione;

- preso atto delle considerazioni formulate da alcuni iscritti;

- esaminati i rilievi sollevati da altri Ordini Forensi;

- sentita la relazione del Consigliere Avv. Elena Di Bartolomeo;

formula le seguenti osservazioni.

I. Sono certamente condivisibili le nuove previsioni volte a tutelare l'indipendenza, la terzietà e la neutralità del mediatore nei confronti delle parti (art.55 bis II, III e IV: art.16).

Appare, tuttavia, doveroso sollecitare un intervento del CNF volto ad individuare criteri guida, anche in esegesi della modifica apportata all'art.16 (*L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense*) che, non accontentandosi del dato formale, involgano sia i rapporti tra avvocato mediatore e organismo sia la posizione degli avvocati (anche non mediatori) che abbiano interessi diretti o indiretti con organismi di conciliazione privati.

Si auspica, pertanto, che anche questi ulteriori profili vengano presi in considerazione dal CNF affinché i Colleghi interessati ad operare nell'ambito della mediazione possano contare su concreti elementi di immediato riscontro disciplinare.

II. Non altrettanto favore da parte di questo Consiglio incontra, invece, il proposto art.55 bis I, laddove vorrebbe imporre all'avvocato mediatore una *"adeguata competenza nella materia oggetto del procedimento"*. Ciò che in realtà preoccupa non è la lettera del canone, che ribadisce un principio generale pressochè scontato, quanto invece l'ampiezza interpretativa che del nuovo dettato deontologico viene esplicitata nella circolare illustrativa delle modifiche.

Vi si legge infatti: *"L'art.55 bis (...) sottolinea il dovere di competenza, volendo con ciò evidenziare soprattutto la peculiarità dell'avvocato mediatore che non può farsi autore di una proposta di conciliazione non conforme al diritto e non può sottrarsi al dovere di rendere compiutamente consapevoli le parti, nel momento del regolamento degli interessi, delle loro rispettive posizioni in termini di diritto"*.

Dunque, lo scarno e quasi tautologico dettato normativo andrebbe a prescrivere per l'avvocato mediatore da un lato l'obbligo di formulare una proposta esclusivamente di diritto, dall'altro l'obbligo di informare le parti circa i rispettivi diritti.

In proposito si osserva:

1) sulla natura e sui contenuti della proposta in mediazione molto si discute: alcuni sostengono che la proposta debba essere conforme a diritto (solo mediatore avvocato), dovendosi privilegiare soltanto l'aspetto giuridico della controversia e ritenendo la proposta una soluzione anticipatoria della soluzione giudiziale; altri, invece, ritengono che la proposta, con l'unico limite del rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico, non possa non tenere conto anche di tutti gli altri interessi (quindi, non solo delle posizioni giuridiche) emersi nel corso del procedimento e che mai avrebbero ingresso in sede giudiziale.

Posto, dunque, che la materia è molto fluida ed aperta alle più ampie soluzioni, appare forse eccessiva una previsione deontologica volta a vincolare il mediatore avvocato ad una proposta esclusivamente di diritto e ciò anche in considerazione del fatto che, nella mediazione in generale e nell'impianto normativo del decreto legislativo n.28 /2010 in particolare, la proposta (qualunque sia la tesi cui si acceda) si presenta come momento meramente eventuale, di per sé insufficiente a determinare la scelta del mediatore. Il fine cui tende la mediazione non è una proposta, ma un accordo e la questione di diritto, invero, potrebbe non essere l'oggetto sostanziale del procedimento che può, invece, presentare interessi sottesi di diversa natura il cui soddisfacimento, a volte, è ritenuto dalle parti preminente rispetto alle posizioni giuridiche inizialmente spese.

A tacere poi, in mancanza oggi di una disciplina sulle specializzazioni forensi e dunque di criteri oggettivi cui appellarsi, della difficoltà di valutare aprioristicamente e con funzione dirimente la specifica competenza dell'avvocato mediatore rispetto all'oggetto della controversia.

In conclusione, si ritiene sufficiente a regolare deontologicamente la questione quanto già previsto dal canone dell'art.12 del CDF che, richiamando a un dovere generale di competenza dell'avvocato nello svolgere l'incarico conferitogli, ben si attaglia anche all'attività svolta dall'avvocato chiamato a fare il mediatore. E ciò anche in considerazione del fatto che, con il nuovo art.55 bis I, tale specifica competenza nella materia trattata verrebbe richiesta all'avvocato mediatore (che non decide nulla), ma non all'avvocato arbitro.

2) Critiche ancor più severe muove l'esegesi che il CNF offre dell'art.55 bis I, laddove si arriva a prevedere che l'avvocato mediatore “*non può sottrarsi al dovere di rendere compiutamente consapevoli le parti, nel momento del regolamento degli interessi, delle loro rispettive posizioni in termini di diritto*”.

Ipotizzare che un tale dovere di informativa gravi in capo al mediatore avvocato significa snaturare sia la funzione di mediatore sia quella di avvocato.

La disponibilità dei diritti, che è presupposto indefettibile per accedere al procedimento di mediazione disegnato dal D.L.vo 28/2010, rende la parte libera sinanche di abdicare ad un proprio diritto in vista della soddisfazione di un interesse maggiore o superiore: un intervento in questa delicata fase del mediatore, nel senso suggerito dal CNF, potrebbe rivelarsi condizionante per le scelte della parte e potrebbe così offrire il destro a contestazioni di parzialità con la conseguenza che il rispetto di un canone deontologico esporrebbe il mediatore a un'azione di risarcimento.

Invero, compito del mediatore non è, come assume il CNF, “regolare gli interessi delle parti” perchè in tal caso egli travalicherebbe le sue funzioni, ergendosi di fatto ad arbitro della controversia. Compito del mediatore non è neppure quello della “consulenza” alle parti in ordine alle loro posizioni di diritto, attività riservata ai rispettivi avvocati sui quali grava (per loro sì) un preciso dovere di informativa dei propri clienti: sostenere il contrario estendendo tale dovere anche al mediatore significherebbe inficiare la sua neutralità, attribuendogli oneri propri del difensore e varrebbe nel contempo a sminuire la giusta battaglia portata avanti finora dall'Avvocatura affinché sia prevista obbligatoriamente l'assistenza legale in sede di mediazione.

In conclusione, il Consiglio ritiene che sia giusta preoccupazione del CNF che l'avvocato rivesta in qualità di mediatore alcune peculiarità che lo distinguano da tutte le altre professionalità, ma ritiene anche che esse debbano derivargli proprio dall'essere avvocato e dunque dalla sua potenziale competenza non tanto e non solo a formulare una proposta, quanto a far sancire un accordo che sia rispettoso delle norme inderogabili, che sia omologabile e, se del caso, eseguibile coattivamente. A garanzia di ciò, ben vengono i nuovi canoni deontologici proposti dal CNF, con esclusione però del capoverso del nuovo art.55 bis I, cui ben può sofferire l'attuale formulazione dell'art.12.

Il Consiglio dà mandato al Consigliere Segretario di trasmettere le osservazioni suesposte al CNF e agli altri Ordini Forensi.

#### **8) ART. 37 MANOVRA FINANZIARIA (RELATORI DI CAMPLI-DI SILVESTRE-MANIERI E SQUARTECCHIA)**

Il Consiglio, udita la relazione dell'avv. Squartecchia in rappresentanza della commissione di studio istituita in data 19/7/2011, pur condividendo il programma ex art. 37 D.L. n. 98/2011 a firma del Presidente del Tar Abruzzo -sezione di Pescara, auspica, per il futuro, che il Presidente del COA venga preventivamente sentito secondo quanto previsto dallo stesso art. 37 D.L. n. 98/2011; dà mandato al Presidente di dare comunicazione della presente delibera al Presidente del TAR Abruzzo -Sezione di Pescara.

#### **9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 4/10 (RELATORE AVV. COLITTI)**

Non luogo a provvedere sulla richiesta di rinvio dell'avv. Colitti per impossibilità ad essere presente alla seduta dibattimentale del 29/9/2011 essendo di competenza del collegio.

*Alle ore 12,29 esce il cons. Torino-Rodriguez*

#### **10) ISTANZA 21.7.2011 AVV. \***

Il Consiglio, letta l'istanza 21/7/2011 dell'avv. \* anche a nome dell'avv. \*; rilevato che la situazione rappresentata ha carattere di particolare urgenza ed eccezionalità; autorizza gli stessi a trasferire momentaneamente il proprio studio presso gli uffici della \* s.p.a. in Pescara alla \* fino e non oltre il 30 settembre 2011, anche in considerazione del periodo feriale.

*Alle ore 12,38 rientra e partecipa alla seduta il cons. Torino-Rodriguez*

#### **11) OPINAMENTI**

Il Consiglio, vista la richiesta dell'avv. \*, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime il seguente parere: Avv. \* per \* proc. penale n. \* € 5.355,00

il tutto come da separato e distinto provvedimento che, siglato dal Presidente e dal Segretario, è da considerarsi parte integrante del presente verbale;

#### **12) VARIE ED EVENTUALI**

Non vi sono argomenti da trattare.

Alle ore 12,46 esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE